



2020/0361(COD)

5.10.2021

PARERE

della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418(2020) – 2020/0361(COD))

Relatrice per parere: Sabine Verheyen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 15 dicembre 2020, la Commissione europea ha pubblicato la propria proposta di regolamento per una legge sui servizi digitali, un importante passo in avanti nella regolamentazione dei contenuti online a livello di Unione, soprattutto per la salvaguardia della sicurezza online e la tutela dei diritti fondamentali nell'ambiente digitale.

Il regolamento proposto mira alla creazione di un ambiente online più responsabile imponendo alle piattaforme l'obbligo di agire contro i contenuti illegali, garantendo inoltre agli utenti maggiore trasparenza e tracciabilità e migliori sistemi di comunicazione.

In quanto *lex generalis*, la proposta stabilisce norme orizzontali e armonizzate per una vasta gamma di piattaforme online. Essa mira inoltre a rivedere il regime di responsabilità della direttiva 2000/13/CE (direttiva sul commercio elettronico), in particolare sostituendo i meccanismi di "notifica e rimozione" con meccanismi di "notifica e azione". Tale regime, assieme al principio di "assenza dell'obbligo generale di sorveglianza per i prestatori di servizi", è alla base della direttiva (UE) 2018/1808 (AVMS) che disciplina le piattaforme per la condivisione di video.

Tuttavia, questo approccio onnicomprensivo potrebbe determinare conseguenze non intenzionali e interferire con le normative specifiche di settore. Nel settore dei media e dei contenuti audiovisivi, ciò comporta una sovrapposizione con la legislazione nazionale e a livello di Unione, nonché incertezze e discrepanze giuridiche, inoltre limita gli Stati membri nello stabilire misure di regolamentazione volte ad affrontare questioni culturali legate ai prestatori di servizi intermediari online.

In linea generale, la relatrice accoglie con favore la proposta. Tuttavia, pur supportandone i principali obiettivi, desidera sottolineare che il regolamento dovrebbe consentire agli utenti di continuare ad accedere a contenuti che riflettano il pluralismo dei mezzi di comunicazione e la diversità linguistica e culturale, nonché a notizie e informazioni affidabili, con il dovuto rispetto per libertà fondamentali quali la libertà di espressione.

In tale contesto, la relatrice suggerisce una serie di emendamenti volti a chiarire le disposizioni proposte e a migliorare gli obiettivi che esse mirano a raggiungere.

In particolare, i punti salienti del progetto di parere sono:

i) Garantire la coerenza giuridica con la direttiva AVMS:

Poiché il regolamento emenda talune disposizioni della direttiva sul commercio elettronico e propone una serie di articoli (a partire dall'articolo 14 della proposta) che si sovrappongono o coprono parzialmente l'articolo 28 ter della direttiva AVMS, è fondamentale garantire che tale revisione non abbia alcun impatto sul regolamento delle piattaforme per la condivisione di video, come stabilito nella modifica alla direttiva AVMS. La relatrice considera dunque di cruciale importanza che la direttiva resti lo strumento giuridico principale per l'armonizzazione degli standard dei contenuti audiovisivi online a livello dell'Unione, chiarendo che il regolamento non ha alcun effetto su misure settoriali vigenti o future né sulle misure che mirano a promuovere la diversità culturale, la libertà dei mezzi di comunicazione e

il pluralismo.

ii) Armonizzare le norme vigenti sulla rimozione dei contenuti illegali:

La relatrice accoglie con favore il fatto che i principi generali del regime di responsabilità stabilito nella direttiva sul commercio elettronico siano stati mantenuti e sostiene i meccanismi proposti di "notifica e azione" come un requisito fondamentale per tutte le piattaforme che offrono servizi sul mercato unico digitale.

A questo proposito, definizioni chiare e procedure efficaci sono di estrema importanza. Inoltre, nel caso di contenuti illegali, ad esempio contenuti di incitamento al terrorismo, incitamento all'odio o materiale pedopornografico, e di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è fondamentale assicurare che i prestatori di servizi adottino misure immediate ed efficaci nel più breve tempo possibile, volte non solo alla rimozione di tali contenuti illegali dai propri servizi ma anche a garantire che essi restino inaccessibili anche dopo essere stati rimossi.

iii) Responsabilità editoriale:

I prestatori di servizi di media sono soggetti a rigorosi regolamenti sia a livello dell'Unione che a livello nazionale, in base a standard editoriali professionali che non dipendono dal modo in cui i contenuti e i servizi offerti vengono fruiti. È pertanto essenziale proteggere l'indipendenza editoriale del settore dei mezzi di comunicazione. In questo contesto, la relatrice ritiene che alle piattaforme commerciali online non dovrebbe essere consentito di esercitare una funzione di sorveglianza sui contenuti online distribuiti in modo legale da fornitori di servizi che esercitano la propria responsabilità editoriale e aderiscono con coerenza alle leggi dell'Unione e alle leggi nazionali, nonché ai principi giornalistici ed editoriali. I prestatori di servizi di media dovrebbero inoltre restare gli unici responsabili dei contenuti e dei servizi che producono, poiché le piattaforme non possono essere ritenute responsabili dei contenuti offerti da prestatori di servizi di media.

iv) Aumentare la trasparenza

La relatrice ritiene che il regolamento dovrebbe stabilire elevate norme di trasparenza per tutte le piattaforme online in materia di processi decisionali algoritmici e raccomandazione dei contenuti. È fondamentale che gli utenti ottengano una migliore comprensione del modo in cui i sistemi di raccomandazione influenzano la visibilità, l'accessibilità e la disponibilità di contenuti e servizi online, dal momento che la raccomandazione di contenuti basata su algoritmi potrebbe avere un notevole impatto sulla diversità culturale.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia.

Emendamento

(2) Gli Stati membri stanno sempre più introducendo, o stanno valutando di introdurre, legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di Internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato, comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia *e di maggiori diritti*.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), *in particolare la* libertà di

Emendamento

(3) Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"). *Tali diritti comprendono, tra*

espressione e di informazione, la libertà di impresa e il diritto alla non discriminazione.

l'altro, il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà e il pluralismo dei media, il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto alla dignità umana, i diritti dei minori, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ come modificata e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti, che devono essere considerati *lex specialis* in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia ***in relazione alle questioni che non sono o non sono pienamente affrontate da tali altri atti*** nonché ***alle questioni sulle quali tali altri atti lasciano*** agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.

Emendamento

(9) ***Nel rispetto della competenza sussidiaria dell'Unione di tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle competenze degli Stati membri nelle rispettive politiche culturali, in particolare per quanto riguarda le misure nazionali destinate ai prestatori di servizi intermediari al fine di tutelare la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media e di promuovere il pluralismo dei media nonché la diversità culturale e linguistica.*** Il presente regolamento dovrebbe integrare ma non pregiudicare l'applicazione delle norme derivanti da altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano determinati aspetti della prestazione di servizi intermediari, in particolare la direttiva 2000/31/CE, ad eccezione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ come modificata e il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online. Il presente regolamento lascia pertanto impregiudicati tali altri atti,

che devono essere considerati *lex specialis* in relazione al quadro di applicazione generale stabilito nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano tuttavia *senza pregiudicare le competenze degli Stati membri di adottare ed elaborare ulteriormente leggi, regolamenti e altre misure per garantire e promuovere la libertà di espressione e di informazione nei media, promuovere la libertà di stampa in conformità alla Carta dei diritti fondamentali nonché la diversità culturale e linguistica. Laddove* tali atti *lascino* agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale, *il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata tale possibilità, in particolare il loro diritto di adottare misure più rigorose. In caso di conflitto tra il presente regolamento, da un lato, e la direttiva 2010/13/UE o gli strumenti nazionali di recepimento adottati dagli Stati membri per conformarsi a tale direttiva, dall'altro, dovrebbe prevalere quest'ultima.*

²⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online.

²⁸ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio – proposta di regolamento relativo ai contenuti terroristici online.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

Emendamento

(11) È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ***in particolare la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, quale recepita nelle legislazioni nazionali***, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate. ***Nel complesso, è necessario che il regolamento garantisca la certezza giuridica per le piattaforme e tuteli i diritti fondamentali degli utenti. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe generare soluzioni meno favorevoli per garantire un livello elevato di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi rispetto a quelle esistenti prima della sua entrata in vigore o successivamente nel diritto positivo dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di protezione della proprietà letteraria e artistica.***

^{1 bis} ***Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).***

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito ***in senso lato e*** comprendere ***anche*** le informazioni

Emendamento

(12) ***Attualmente, la definizione di contenuto illegale varia in base alle legislazioni nazionali; definizioni ambigue di questo termine all'interno del regolamento determinerebbero un contesto normativo imprevedibile per tutti***

riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

i prestatori di servizi digitali in Europa. Senza una definizione precisa, i prestatori di servizi digitali e gli intermediari sarebbero soggetti a norme irragionevoli e poco chiare. La confusione in merito a ciò che costituisce un contenuto illegale potrebbe portare i prestatori di servizi e gli intermediari a limitare ingiustamente alcuni tipi di contenuto, a danno dei diritti fondamentali come la libertà di espressione e di opinione. Per conseguire ***quindi*** l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe ***sostenere il principio generale che ciò che è illegale offline dovrebbe essere illegale anche online, e ciò che è legale offline dovrebbe esserlo anche online. Il concetto dovrebbe altresì*** essere definito ***adeguatamente per*** comprendere le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe in particolare intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che riguardano attività illegali, quali la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking, la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, l'utilizzo non autorizzato ***o la diffusione illegale*** di materiale protetto dal diritto d'autore o le attività che comportano violazioni della normativa sulla tutela dei consumatori. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Emendamento

(13) Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di hosting definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali i social network, ***motori di ricerca, le piattaforme di condivisione dei contenuti*** o i mercati online, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di hosting che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, sempre su loro richiesta. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di hosting non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online ***ai fini del presente regolamento*** quando la diffusione al pubblico è solo una funzionalità minore e meramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni tecniche oggettive, tale funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio principale e l'integrazione di tale funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale funzionalità, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) ***La garanzia che i prestatori di servizi intermediari possano applicare ai dati una cifratura da punto a punto efficace è essenziale ai fini della fiducia nei confronti dei servizi digitali e della loro sicurezza nel mercato unico digitale e previene in maniera efficace l'accesso non autorizzato di terzi.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico **e** automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

(18) Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico, automatico **e passivo** delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche, **a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei casi in cui il prestatore di servizi ottimizzi, promuova o moderi i contenuti, oltre a fornire le funzionalità di ricerca e indicizzazione di base, assolutamente necessarie per navigare all'interno dei contenuti stessi, o inciti gli utenti a caricare i contenuti, indipendentemente dal fatto che tale processo sia automatizzato,** nel caso di informazioni

elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *La direttiva 2000/31/CE stabilisce che le deroghe alla responsabilità riguardano esclusivamente il caso in cui l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione si limiti al processo tecnico di attivare e fornire accesso a una rete di comunicazione sulla quale sono trasmesse o temporaneamente memorizzate le informazioni messe a disposizione da terzi al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione, e siffatta attività è di ordine meramente tecnico, automatico e passivo, il che implica che il prestatore di servizi della società dell'informazione non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate. Ciò implica che tutti i servizi attivi sono esclusi dal regime di responsabilità limitata. In tale contesto, tali esenzioni non dovrebbero inoltre essere concesse ai prestatori di servizi intermediari che non rispettano gli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui al presente regolamento.*

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Un prestatore di servizi intermediari che ***deliberatamente collabori*** con un destinatario dei servizi al fine di

(20) Un prestatore di servizi intermediari che ***interagisca*** con un destinatario dei servizi al fine di

commettere attività illegali non fornisce il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.

commettere attività illegali non fornisce il suo servizio in modo neutro e non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto **del principio della** libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza, **in particolare** mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

Emendamento

(22) Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di hosting, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. ***Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della rimozione dei contenuti illegali in tutta l'Unione, il prestatore dovrebbe rimuovere o disabilitare senza indugio l'accesso a detti contenuti illegali. In pratica, tale ordine di rimozione dei contenuti illegali potrebbe anche contrastare efficacemente la ricomparsa di tali contenuti illegali. Se un'autorità amministrativa o giudiziaria ordina a un prestatore di servizi di hosting di prevenire violazioni, tale ordine dovrebbe, in linea di principio, essere limitato a una violazione specifica e a parti specifiche del servizio, ma può essere esteso a tutte le copie di tale contenuto specifico, al fine di garantire efficacemente che il contenuto che costituisce una violazione non ricompaia, tenendo conto del potenziale danno che il contenuto illecito in questione può causare. La prevenzione della ricomparsa di contenuti illegali non dovrebbe in alcun caso dar luogo a un obbligo generale di sorveglianza o all'obbligo per il prestatore di effettuare indagini senza una ragione specifica, e occorre stabilire garanzie affinché le misure di rimozione permanente non***

conducano mai all'indisponibilità di contenuti legali. Si dovrebbe considerare che esiste un obbligo generale di sorveglianza se un prestatore di servizi di hosting è tenuto a controllare una quantità indeterminata di informazioni fornite da un destinatario del servizio al fine di evitare una specifica violazione del diritto applicabile. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel ***dovuto*** rispetto ***di tutti i pertinenti principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali, ivi compresa la*** libertà di espressione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza mediante indagini volontarie o notifiche inviategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali notifiche sono sufficientemente precise e dimostrate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermedie online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni

Emendamento

(23) Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermedie online, determinati prestatori di servizi di hosting, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di hosting stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che le informazioni

siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore medio **e ragionevolmente informato** a giungere a una simile conclusione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività **volte a** individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore

siano state fornite da tali stesse piattaforme online o da destinatari del servizio che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. A tale riguardo è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le pertinenti circostanze, se la presentazione possa indurre un consumatore medio a giungere a una simile conclusione.

Emendamento

(25) Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività **intraprese allo scopo di** individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di servizi intermediari possono intraprendere su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che tali prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno di tali esenzioni dalla responsabilità. Le attività e le misure che un determinato prestatore può aver adottato non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore

offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare **che, nonostante** il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali **online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione.** I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia **necessario** coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero,

Emendamento

(26) Sebbene le norme di cui al capo II del presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare il ruolo generalmente importante svolto da tali prestatori. **In molti casi, tali prestatori potrebbero essere nella posizione migliore per affrontare il problema dei contenuti e delle attività illegali rimuovendo tali contenuti o limitando l'accesso agli stessi, o ponendo fine a tali attività.** I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che possono diffondere attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia **opportuno** coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al soggetto che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali

di norma, essere rivolti al soggetto che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

effetti negativi in termini di disponibilità e accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

Emendamento

(28) I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in casi specifici e, in particolare, lascia impregiudicati gli ordini emessi dalle autorità nazionali secondo le rispettive legislazioni, conformemente alle condizioni stabilite nel presente regolamento, ***e relativi a contenuti identici ai contenuti precedentemente dichiarati illegali o che impongono il blocco dell'accesso agli stessi e a contenuti equivalenti che restano essenzialmente invariati rispetto al contenuto inizialmente dichiarato illegale.*** Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali ***o un impedimento alla loro capacità di intraprendere misure proattive per individuare e rimuovere i contenuti illegali e prevenirne la ricomparsa.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) Poiché i fornitori di contenuti editoriali detengono la responsabilità editoriale dei contenuti e dei servizi che rendono disponibili, dovrebbe esistere una presunzione di legittimità per i contenuti messi a disposizione da quei fornitori che svolgono le proprie attività nel rispetto dei valori e dei diritti fondamentali europei. Tali contenuti e servizi dovrebbero beneficiare di un regime specifico che impedisca un molteplice controllo di tali contenuti e servizi. Tali contenuti e servizi dovrebbero essere offerti in conformità della legislazione e delle norme professionali e giornalistiche e sono già soggetti a sistemi di vigilanza e controllo, spesso sanciti in norme e codici di autoregolamentazione comunemente accettati. Inoltre, essi prevedono solitamente meccanismi di gestione dei reclami per risolvere le controversie legate ai contenuti. Per responsabilità editoriale si intende l'esercizio di un controllo efficace sia sulla selezione dei contenuti che sulla loro fornitura mediante la loro presentazione, composizione e organizzazione. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti. In ogni caso, i fornitori di servizi di media audiovisivi quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE e gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico quali definiti all'articolo 2, punto (4), della direttiva (UE) 2019/790 dovrebbero essere considerati fornitori di contenuti editoriali ai fini del presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero astenersi dal rimuovere, sospendere o disabilitare l'accesso a tali contenuti o servizi e dovrebbero essere

esentati dalla responsabilità per tali contenuti e servizi. La conformità dei fornitori di contenuti editoriali a tali norme dovrebbe essere supervisionata dai rispettivi organismi o autorità di regolamentazione indipendenti o da entrambi, e dalle rispettive reti europee in cui sono organizzati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) È indispensabile che la Commissione garantisca la corretta applicazione del presente regolamento a livello di Unione, in tutti gli Stati membri, al fine di evitare potenziali disuguaglianze, approcci divergenti e concorrenza sleale all'interno o dall'esterno dell'Unione.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la **tutela** dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la

(34) Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la **libertà di informazione e la sicurezza dei dati** e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i minori e gli utenti vulnerabili, la **garanzia** dei pertinenti diritti fondamentali

garanzia di una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

sanciti dalla Carta *in materia di libertà di espressione e protezione contro la discriminazione*, la garanzia di una significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 bis) *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero prevedere la possibilità di comunicare con i loro punti di contatto in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri in cui forniscono i servizi. Altri prestatori di servizi intermediari dovrebbero garantire che la scelta della lingua non imponga un onere sproporzionato alle autorità degli Stati membri e dovrebbero compiere ogni sforzo per stabilire opzioni di comunicazione efficaci. Un'eventuale barriera linguistica non dovrebbe essere addotta come causa al fine di ignorare o negare la comunicazione con le autorità di uno Stato membro, né essere utilizzata quale pretesto per l'inazione. Se del caso, le autorità degli Stati membri e i prestatori di servizi intermediari possono raggiungere un accordo separato sulla lingua di comunicazione.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari.

Emendamento

(38) Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei *diritti dei* destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari. ***Le condizioni generali dovrebbero essere riassunte in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, offrendo al contempo la possibilità di derogare dalle clausole opzionali. Ai prestatori di servizi intermediari dovrebbe essere vietato elaborare condizioni generali che sono contrarie al diritto dell'Unione e nazionale e che comportino la rimozione, la disabilitazione dell'accesso o altri tipi di interferenze con i contenuti e i servizi dei fornitori di contenuti editoriali. La libertà e il pluralismo dei media dovrebbero essere rispettati. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori di contenuti editoriali abbiano la possibilità di impugnare le decisioni delle piattaforme online o di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.***

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 38 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(38 ter) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e

danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"), in base alla quale il prestatore può decidere se condividere o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica onde assicurare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di notifica e azione. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero **comunicare annualmente**, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito

Emendamento

(39) Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero **elaborare una relazione annuale che dovrebbero rendere pubblica in un formato standardizzato e leggibile meccanicamente**, conformemente alle prescrizioni armonizzate di cui al presente regolamento, in merito alla

dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴⁰.

moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali, ***nonché un'analisi statistica esaustiva e anonimizzata riguardante le misure adottate e gli abusi dei servizi nonché le notifiche o i reclami manifestamente infondati nel quadro dei meccanismi istituiti ai sensi del presente regolamento e, laddove una piattaforma sia un mercato online, ai loro utenti commerciali.*** Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴⁰ ***o servizi senza scopo di lucro con meno di 1000 0000 utenti attivi su base mensile.***

⁴⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁴⁰ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) I destinatari del servizio dovrebbero essere autorizzati a prendere decisioni autonome, tra l'altro, per quanto riguarda l'accettazione e le modifiche delle condizioni generali, delle pratiche pubblicitarie, delle impostazioni di riservatezza e di altro tipo e dei sistemi di raccomandazione quando interagiscono con i servizi intermediari. Tuttavia, i prestatori di servizi intermediari hanno la possibilità di sfruttare le distorsioni cognitive e indurre i consumatori online ad acquistare beni e servizi che non

desiderano o a divulgare informazioni personali che preferirebbero non divulgare ingannando o esortando i destinatari del servizio e compromettendo o limitando l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa ("modello occulto"). Ai prestatori di servizi intermediari dovrebbe essere vietato l'uso di tali modelli occulti. Ciò comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le scelte di progettazione a carattere di sfruttamento volte a indirizzare l'utente verso azioni che apportano benefici al prestatore di servizi intermediari, ma che possono non essere nell'interesse dei destinatari, presentando le scelte in maniera non neutrale, formulando ripetutamente richieste al destinatario o facendogli pressione affinché prenda una decisione oppure occultando o oscurando alcune opzioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"),

Emendamento

(40) I prestatori di servizi di hosting svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di hosting, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di notifica e azione di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di hosting interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali ("notifica"),

in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica. L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento.

in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi ("azione"). A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle notifiche, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica notifica ***al fine di assicurare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di notifica e azione.*** L'obbligo di predisporre meccanismi di notifica e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di web hosting, ai server di annunci e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come prestatori di servizi di hosting contemplati dal presente regolamento. ***Inoltre, il meccanismo di notifica e azione dovrebbe essere integrato da azioni volte a impedire la ricomparsa di contenuti individuati come illegali o identici a contenuti che erano stati individuati come illegali e quindi rimossi. L'applicazione del presente requisito non dovrebbe comportare alcun obbligo generale di sorveglianza.***

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati, ***tale*** prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e ***dei*** mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni

Emendamento

(42) Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, ad esempio a seguito del ricevimento di una notifica o agendo di propria iniziativa, anche mediante l'uso di strumenti automatizzati ***efficienti, proporzionati e precisi accompagnati da una vigilanza umana,*** il prestatore dovrebbe informare il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e ***degli efficaci*** mezzi di ricorso disponibili per

possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. ***Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili.*** I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.

contestare ***in modo rapido*** la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. I mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione del prestatore di servizi di hosting dovrebbero sempre includere il ricorso per via giudiziaria.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Nella moderazione dei contenuti i meccanismi utilizzati volontariamente dalle piattaforme non dovrebbero portare a misure di controllo ex ante basate su strumenti automatizzati o sul filtraggio dei contenuti in fase di caricamento. Attualmente gli strumenti automatizzati non sono in grado di distinguere i contenuti illegali da quelli che sono leciti in un determinato contesto e, pertanto, comportano abitualmente un blocco eccessivo di contenuti leciti. Un controllo umano delle segnalazioni automatizzate da parte dei prestatori di servizi o dei loro contraenti non risolve pienamente il problema, specialmente se è esternalizzato a personale privato che non dispone di indipendenza, qualifiche e responsabilità sufficienti. Il controllo ex ante dovrebbe essere inteso come la subordinazione della pubblicazione a una decisione automatizzata. Dovrebbe essere consentito filtrare la pubblicazione automatizzata di contenuti come lo spam. Qualora gli strumenti automatizzati siano

invece utilizzati per la moderazione dei contenuti, il prestatore dovrebbe garantire il controllo umano e la protezione dei contenuti leciti.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴¹, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

⁴¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

(43) Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti alle piattaforme online ai sensi del presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle microimprese e alle piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁴¹, a meno che, in ragione del loro raggio d'azione e del loro impatto, esse non soddisfino i criteri per qualificarsi come piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento. Le norme sul consolidamento previste nella suddetta raccomandazione contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. L'esenzione delle microimprese e delle piccole imprese da tali obblighi supplementari non dovrebbe essere intesa in modo da incidere sulla loro capacità di istituire, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi, ***azione che andrebbe incoraggiata.***

⁴¹ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Emendamento

(44) I destinatari del servizio, **comprese le persone con disabilità**, dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni delle piattaforme online che hanno un impatto negativo nei loro confronti. Le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi ed equi. **Tali sistemi interni dovrebbero essere disponibili anche per le persone o gli enti che hanno presentato una notifica.** È inoltre opportuno prevedere la possibilità della risoluzione extragiudiziale delle controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. Le possibilità così create di contestare le decisioni delle piattaforme online dovrebbero integrare, pur lasciandola impregiudicata sotto tutti gli aspetti, la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione

(46) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori

Emendamento

(46) È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove le piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle notifiche presentate dai segnalatori

attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, **e non a persone**, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di **rappresentare** interessi **collettivi** e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta alle organizzazioni del settore **e dei titolari dei diritti** che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del

attendibili attraverso i meccanismi di notifica e azione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le notifiche presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali, di **avere** interessi **legittimi significativi e di disporre di competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali**, e di svolgere le proprie attività in modo diligente e obiettivo. Tali enti possono **inoltre** essere di natura pubblica - ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su Internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto ("Europol") - o possono essere organizzazioni non governative e organismi semipubblici, quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, la qualifica di segnalatore attendibile potrebbe essere riconosciuta **ai rappresentanti dei titolari dei diritti e** alle organizzazioni del settore che abbiano dimostrato di soddisfare le condizioni applicabili, **compresa la loro competenza e obiettività**. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono alle piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle notifiche presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al

Consiglio⁴³.

diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³.

⁴³ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁴³ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) I segnalatori attendibili dovrebbero essere altresì in grado di presentare reclami ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle attività delle piattaforme online che presentano un rischio sistemico.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire **con frequenza contenuti manifestamente** illegali o nel presentare **con frequenza** notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle

(47) L'abuso dei servizi delle piattaforme online che consiste nel fornire **ripetutamente o nel diffondere contenuti** illegali o nel presentare **ripetutamente** notifiche o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle

parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti **manifestamente** illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. **Ciò lascia impregiudicata la libertà delle piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online.** Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare **la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri** abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate e proporzionate contro tale abuso. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti illegali e le notifiche o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali e le notifiche o i reclami sono infondati. A determinate condizioni le piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Le decisioni adottate al riguardo dalle piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire alle piattaforme online di adottare altre misure per contrastare abusi di tali servizi, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) *Gli obblighi di trasparenza online per le entità commerciali sono fondamentali per garantire la responsabilità, la fiducia e l'accesso a ricorsi efficaci. A tal fine, l'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE stabilisce gli obblighi relativi alle informazioni generali che i prestatori di servizi devono fornire ai destinatari del servizio e alle autorità competenti. Inoltre, l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 consente il trattamento e la diffusione di tutte le informazioni relative ai titolari dei nomi di dominio registrati nella banca dati WHOIS per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, e alcuni Stati membri esigono che i registri nazionali del dominio di primo livello rendano tali informazioni accessibili al pubblico. Tuttavia, la mancanza di un'effettiva applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2000/31/CE e le spesso obsolete e inaccurate informazioni contenute nella banca dati WHOIS mettono in evidenza la necessità di stabilire per i prestatori di servizi intermediari il chiaro obbligo di verificare l'identità dei propri clienti commerciali. L'obbligo di conoscere i propri clienti commerciali dovrebbe inoltre impedire ai prestatori di servizi intermediari di fornire i propri servizi a clienti non verificati e dovrebbe obbligarli a cessare la fornitura dei propri servizi laddove l'identificazione si riveli incompleta, inaccurata o fraudolenta.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 49

(49) Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per **dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita** di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, **le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali** dovrebbero provvedere affinché tali **operatori** commerciali siano tracciabili. **Gli operatori** commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche **agli operatori** commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. **Le suddette piattaforme online** dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

(49) Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori **e altri utenti**, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per **scoraggiare la vendita e la diffusione** di prodotti e servizi in violazione delle norme applicabili, **tutti i prestatori di servizi intermediari, compresi i prestatori di servizi di hosting, i registrar dei nomi di dominio, i prestatori di reti per la diffusione di contenuti, i fornitori di proxy e reverse proxy, i mercati online, i fornitori di servizi di pagamento online e i fornitori di servizi pubblicitari online** dovrebbero provvedere affinché tali **clienti** commerciali siano tracciabili. **I clienti** commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alla piattaforma online determinate informazioni essenziali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche **ai clienti** commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. **I prestatori di servizi intermediari** dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per un periodo di tempo ragionevole che non vada al di là di quanto è necessario, in modo che, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, **i prestatori di servizi intermediari**, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedervi **e verificarle**, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 50

(50) Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, **le piattaforme online** in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite **dagli operatori** commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA⁴⁵, o chiedendo **agli operatori** commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. **Le piattaforme online interessate** non dovrebbero tuttavia essere **tenute** a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali **piattaforme online**, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali **piattaforme online** dovrebbero inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire **agli operatori** commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

(50) Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, **i prestatori di servizi intermediari** in questione dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare l'affidabilità delle informazioni fornite **dai clienti** commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA, o chiedendo **ai clienti** commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti conto certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. **I prestatori di servizi intermediari interessati** non dovrebbero tuttavia essere **tenuti** a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali **prestatori di servizi intermediari**, una volta compiuti gli sforzi ragionevoli richiesti dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità **e la correttezza** delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate. Tali **prestatori di servizi intermediari** dovrebbero **aggiornare le informazioni in loro possesso in base alla valutazione del rischio esistente e almeno una volta all'anno**, e inoltre progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire **ai clienti** commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁶, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio⁴⁷ e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸.

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it

⁴⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁴⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁴⁸ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

45

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=it

⁴⁶ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

⁴⁷ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali") (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁴⁸ Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

(51) *In considerazione delle responsabilità e degli obblighi particolari*

Emendamento

(51) *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in*

delle piattaforme online, esse dovrebbero essere soggette a obblighi di comunicazione trasparente che si applicano in aggiunta agli obblighi di comunicazione trasparente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari ai sensi del presente regolamento. Al fine di determinare se le piattaforme online possano essere piattaforme online di dimensioni molto grandi soggette a determinati obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, gli obblighi di comunicazione trasparente per le piattaforme online dovrebbero comprendere determinati obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione.

un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

(52) *La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in riferimento alla prestazione dei servizi delle piattaforme online.* La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate

Emendamento

(52) *I finanziamenti pubblicitari contribuiscono a garantire che i cittadini europei possano usufruire gratuitamente o a tariffe ridotte dei servizi di informazione e di intrattenimento. Senza una pubblicità efficace, i finanziamenti destinati a tutti i tipi di media sarebbero notevolmente ridotti, il che potrebbe determinare un costo più elevato degli abbonamenti ai servizi TV, una riduzione della pluralità e dell'indipendenza di giornali e riviste e l'impossibilità per alcune stazioni radiofoniche di fornire informazione e intrattenimento durante tutto l'arco della giornata, a scapito del pluralismo dei media e della diversità culturale. La pubblicità costituisce una fonte di crescita fondamentale per numerosi prestatori di servizi di media*

informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità *mirata*. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

audiovisivi, per la stampa e per le stazioni radiofoniche. L'utilizzo dei dati, nel rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679 e nella direttiva 2002/58/CE, è uno strumento per migliorare l'efficacia della pubblicità. È pertanto essenziale che il presente regolamento si concentri sul garantire una maggiore trasparenza della pubblicità senza influenzarne negativamente l'efficacia per i servizi di informazione e intrattenimento. La pubblicità online può tuttavia contribuire a rischi significativi, che variano dalla pubblicità che costituisce di per sé contenuto illegale al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla visualizzazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, le piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenute a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi sono visualizzate pubblicità. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni sui principali parametri utilizzati per stabilire che vengono mostrate loro pubblicità specifiche, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione, *e scegliere forme di pubblicità meno invasive che non richiedano un tracciamento delle interazioni degli utenti con i contenuti.* Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione e specificamente

la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità. ***Inoltre, le piattaforme online dovrebbero mettere a disposizione dei destinatari del servizio ai quali propongono pubblicità online, ove richiesto e per quanto possibile, informazioni che consentano agli stessi di comprendere in che modo sono trattati i dati, le categorie di dati o i criteri in base ai quali possono essere visualizzati gli annunci e i dati divulgati a inserzionisti o terzi, e astenersi dall'utilizzare dati aggregati o non aggregati, che possono includere dati anonimizzati e personali senza il consenso esplicito dell'interessato.*** Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

(53) Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure

Emendamento

(53) Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre a tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Tali obblighi supplementari per le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in ***particolare per quanto***

alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

riguarda la disinformazione, le molestie online, l'incitamento all'odio o altri tipi di contenuti dannosi, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare ***i rischi sistemici derivanti dal*** funzionamento e ***dall'uso*** dei loro servizi, nonché ***dai*** potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione.

Emendamento

(56) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono utilizzate in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli aziendali spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni sociali. In assenza di regolamentazione ed esecuzione efficaci, esse possono stabilire le regole del gioco, senza di fatto individuare e attenuare i rischi e i danni sociali ed economici che possono causare. Ai sensi del presente regolamento le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare ***l'impatto sui diritti fondamentali del*** funzionamento e ***dell'uso*** dei loro servizi, nonché ***dei*** potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e adottare opportune misure di attenuazione, ***ivi compreso l'adeguamento dei sistemi algoritmici di raccomandazione e delle interfacce online, in particolare per quanto riguarda il loro potenziale di amplificazione di determinati contenuti, tra cui la disinformazione.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 57

Testo della Commissione

(57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi **sistemici**. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio **sistemico** significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono **sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici** utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o **all'abuso** dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le

Emendamento

(57) Dovrebbero essere valutate in modo approfondito tre categorie di rischi. La prima categoria riguarda i rischi associati all'abuso dei loro servizi attraverso la diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o l'illecito incitamento all'odio, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti contraffatti **o la visualizzazione illegale di contenuti protetti dal diritto d'autore**. Ad esempio, e fatta salva la responsabilità personale del destinatario del servizio di piattaforme online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della sua attività ai sensi del diritto applicabile, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio significativo laddove l'accesso a tali contenuti possa essere amplificato da account con una portata particolarmente ampia. La seconda categoria riguarda gli effetti del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi libertà di espressione e di informazione, il diritto alla vita privata, il diritto alla non discriminazione e i diritti del minore. Tali rischi possono **essere incorporati nella progettazione di base degli algoritmi** utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o **derivare dall'abuso** dei loro servizi attraverso la presentazione di notifiche abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione **oppure dalle modalità di attuazione delle condizioni generali delle piattaforme, comprese le politiche di moderazione dei contenuti. È quindi necessario promuovere adeguati cambiamenti nella condotta delle piattaforme, un ecosistema dell'informazione più responsabile,**

pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

capacità di verifica dei fatti potenziate e una conoscenza collettiva sulla disinformazione, nonché l'uso di nuove tecnologie mirate a migliorare il modo in cui le informazioni sono prodotte e diffuse online. La terza categoria di rischi riguarda la manipolazione intenzionale e spesso coordinata del servizio della piattaforma, con effetti prevedibili sulla salute pubblica, sul dibattito civico, sui processi elettorali, sulla sicurezza pubblica e sulla tutela dei minori, tenuto conto della necessità di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, dalla creazione di account falsi, dall'uso di bot e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi ***sistemici*** individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero ***prendere in considerazione, ad esempio, la possibilità di*** rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da ***scoraggiare e*** limitare la diffusione di contenuti illegali, oppure l'adeguamento dei loro processi

Emendamento

(58) Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi individuati nella valutazione del rischio. Nell'ambito di tali misure di attenuazione le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero rafforzare o altrimenti adeguare la progettazione e il funzionamento delle loro attività di moderazione dei contenuti, dei loro sistemi algoritmici di raccomandazione e delle loro interfacce online, così da limitare la diffusione di contenuti illegali, ***per esempio mediante l'installazione di sistemi per declassare i contenuti***

decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse **possono** inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio.

identificati come dannosi, introducendo ritardi artificiali per limitare la viralità, oppure l'adeguamento dei loro processi decisionali o delle loro condizioni generali. Esse possono inoltre includere misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per specifici contenuti, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli, **ad esempio nel caso di informazioni di interesse pubblico fornite da autorità pubbliche o organizzazioni internazionali o contenuti sotto il controllo di un fornitore di contenuti editoriali e soggetti a norme specifiche, regolamentazioni settoriali e vigilanza.** Le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici. Esse **dovrebbero** inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili, organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili e cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere efficaci e adeguate al fine di attenuare i rischi specifici individuati, nell'interesse di garantire l'ordine pubblico, tutelare la vita privata e contrastare le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli, e dovrebbero essere proporzionate alla luce della capacità economica delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dell'esigenza di evitare restrizioni non necessarie all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi sui diritti fondamentali dei destinatari del servizio. **L'attenuazione dei rischi che comporti la rimozione dei contenuti e dei servizi di cui un fornitore di contenuti editoriali assume la**

responsabilità editoriale, la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti e servizi o l'interferenza in altro modo con gli stessi, non dovrebbe essere considerata ragionevole o proporzionata.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 59

Testo della Commissione

(59) Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

Emendamento

(59) Ove opportuno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, ***le autorità di regolamentazione competenti***, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online ***di dimensioni molto grandi*** consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di

Emendamento

(62) Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di

raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

raccomandazione possono avere effetti significativi sulla capacità dei destinatari di reperire informazioni e interagire con esse online. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. ***Inoltre, questi sistemi di raccomandazione possono anche avere un impatto sul consumo dei media e sulle pratiche culturali degli utenti e possono rischiare di rinchiuderli in una bolla senza dare loro l'opportunità di scoprire altri contenuti.*** Le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto provvedere affinché i destinatari siano adeguatamente informati e possano influenzare le informazioni che vengono loro presentate. Esse dovrebbero indicare chiaramente i principali parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Esse dovrebbero inoltre adoperarsi affinché i destinatari dispongano di opzioni alternative per i principali parametri, comprese opzioni non basate sulla profilazione del destinatario.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 63

Testo della Commissione

(63) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online ***di dimensioni molto grandi*** pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della

Emendamento

(63) I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma. Le piattaforme

piattaforma. Le piattaforme online **di dimensioni molto grandi** dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative **reali e prevedibili** sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità, **in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata**.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini **condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla**

online dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità visualizzata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero **essere consultabili, di facile accesso e funzionali e dovrebbero** comprendere i contenuti della pubblicità e i relativi dati sull'inserzionista e sulla fornitura della pubblicità.

Emendamento

(64) Al fine di vigilare adeguatamente sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici **fornendo il pertinente codice sorgente e i dati associati che consentano l'individuazione di possibili distorsioni o minacce ai diritti fondamentali** per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei

gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto **un quadro** che **obbliga** a fornire **ai ricercatori abilitati** l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di **tale quadro** dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali e **altre informazioni riservate, della piattaforma e** di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.

sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Le indagini **su possibili distorsioni o minacce ai diritti fondamentali** sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare le piattaforme online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico. Il presente regolamento prevede pertanto **quadri** che **obbligano** a fornire l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi **al coordinatore dei servizi digitali e alla Commissione**. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di **tali quadri** dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi i segreti commerciali **in linea con la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} e la vita privata** di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio.

^{1 bis} **Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).**

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 64 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(64 bis) Gli algoritmi di moderazione e raccomandazione utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi pongono rischi elevati e richiedono una ulteriore e più serrata

vigilanza regolamentare in ragione della presenza di distorsioni algoritmiche che portano spesso a una massiccia diffusione di contenuti illegali o minacce ai diritti fondamentali, inclusa la libertà di espressione. Tenendo conto dell'evoluzione costante di tali algoritmi e dei rischi immediati che possono comportare se applicati, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero assicurare la divulgazione completa e in tempo reale degli algoritmi di moderazione e raccomandazione al coordinatore dei servizi digitali o alla Commissione. Tale divulgazione dovrebbe includere tutti i dati relativi alla creazione e alla configurazione degli algoritmi menzionati, compresi i relativi insiemi di dati. Per facilitare la supervisione del coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, il presente regolamento fornisce un insieme di obblighi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi, che riguardano ad esempio l'esplicabilità degli algoritmi, la responsabilità e la stretta collaborazione con il coordinatore dei servizi digitali o con la Commissione. Quando viene rilevata una distorsione algoritmica, le piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero correggerla immediatamente, seguendo le indicazioni del coordinatore dei servizi digitali o della Commissione.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 65 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(65 bis) In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in questione, l'azione dell'Unione volta ad armonizzare i requisiti di accessibilità per le piattaforme online di dimensioni molto grandi in tutto il mercato interno è

necessaria per evitare la frammentazione del mercato e assicurare la tutela della parità in termini di diritto di accesso e scelta di tali servizi per le persone con disabilità. L'assenza di requisiti di accessibilità armonizzati per i servizi digitali può creare ostacoli all'attuazione della vigente legislazione dell'Unione in materia di accessibilità, dal momento che molti dei servizi che rientrano in tali normative si baseranno su servizi intermediari per raggiungere gli utenti finali. Pertanto, i requisiti di accessibilità per le piattaforme online di dimensioni molto grandi, comprese le loro interfacce utenti, devono essere coerenti con la vigente legislazione dell'Unione in materia di accessibilità, ivi comprese la direttiva (UE) 2016/2102^{1 bis} e la direttiva (UE) 2019/882^{1 ter} del Parlamento europeo e del Consiglio.

^{1 bis} Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

^{1 ter} Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali

Emendamento

(66) Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme settoriali

volontarie che riguardino l'interoperabilità dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

volontarie che riguardino l'interoperabilità **delle piattaforme di hosting di contenuti o l'interoperabilità** dei registri della pubblicità o che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di notifiche anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Considerando 67

Testo della Commissione

(67) La Commissione e il comitato dovrebbero **incoraggiare** l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, **tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi**. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

Emendamento

(67) La Commissione e il comitato dovrebbero **poter richiedere e coordinare** l'elaborazione di codici di condotta per contribuire all'applicazione del presente regolamento. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi **sistemici** sulla società **e sulla democrazia**, quali **la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso**. **Ciò comprende** operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, **compresa la disinformazione, come** l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, **quali i minori**. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti, **senza adeguate spiegazioni**, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta **potrebbe** essere preso in considerazione, **se del caso**, nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento.

Emendamento

(68) È opportuno che per i suddetti codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali **o dannosi**. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sulla società, quali le operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, **ad esempio attraverso** l'utilizzo di bot, account falsi **e servizi di proxy** per la creazione **e la diffusione** di informazioni false o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro **o politico**, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili. **Altri ambiti da prendere in considerazione potrebbero riguardare il miglioramento della trasparenza in merito all'origine delle informazioni e al modo in cui sono prodotte, sponsorizzate, diffuse e orientate, la promozione della diversità delle informazioni attraverso il sostegno al giornalismo di elevata qualità e la relazione tra i creatori e i distributori delle informazioni, nonché la promozione della credibilità delle informazioni fornendo un'indicazione della loro affidabilità e migliorando la tracciabilità delle informazioni di fornitori influenti, rispettando nel contempo la riservatezza delle fonti giornalistiche**. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che una piattaforma online rifiuti

l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta *deve* essere preso in considerazione nel determinare se la piattaforma online abbia violato gli obblighi stabiliti dal presente regolamento. ***Qualora siano utilizzati come misura di attenuazione del rischio, i codici di condotta dovrebbero essere vincolanti per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e soggetti alla supervisione del coordinatore dei servizi digitali.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(73 bis) La designazione di un coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro dovrebbe lasciare impregiudicati i meccanismi di applicazione già esistenti, come la legislazione dell'Unione o nazionale in materia di comunicazioni elettroniche o media, e le strutture normative indipendenti nei settori definiti dal diritto dell'Unione e nazionale. Le competenze del coordinatore dei servizi digitali non dovrebbero interferire con quelle delle autorità incaricate. Le varie reti europee, in particolare il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), dovrebbero essere responsabili di garantire il coordinamento e di contribuire all'efficace applicazione ed esecuzione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Per l'effettiva attuazione di tale compito, le suddette reti dovrebbero elaborare procedure idonee da applicare nei casi concernenti il presente regolamento.

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(76 bis) I consumatori, le organizzazioni dei consumatori e i titolari dei diritti dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento da parte di un mercato presso il coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui hanno sede. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele dei problemi relativi alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari. Qualora il problema richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere le autorità nazionali competenti e informare lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato. I reclami dovrebbero essere trattati in maniera tempestiva entro un mese dal loro ricevimento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

Emendamento

(77) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla

(77) Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla

giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera.

giurisdizione di un altro Stato membro dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre valutare la possibilità di fornire una formazione specializzata, in cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, per le autorità nazionali competenti, in particolare le autorità amministrative, che sono responsabili dell'emissione degli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento Considerando 81

Testo della Commissione

(81) Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.

Emendamento

(81) Al fine di garantire l'efficace esecuzione del presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative ***nonché le parti che sono portatrici di un interesse legittimo e soddisfano i pertinenti criteri di competenza e indipendenza da qualsiasi prestatore di servizi di hosting o piattaforma online*** dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme in materia di giurisdizione del presente regolamento. I reclami dovrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il

coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Considerando 91

Testo della Commissione

(91) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere **autorizzato** a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'UE per quanto riguarda i dazi doganali.

Emendamento

(91) Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere **incoraggiato** a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità tra donne e uomini, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, **la proprietà intellettuale**, i servizi audiovisivi, la tutela dei consumatori o l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'UE per quanto riguarda i dazi doganali.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 98 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(98 bis) Al fine di assicurare un'efficace applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe intervenire nei casi in cui venga individuato un modello comune di non

conformità con gli ordini emessi da autorità giudiziarie o amministrative nazionali da almeno tre coordinatori dei servizi digitali o dal comitato rispetto alla stessa piattaforma online, indipendentemente dalle sue dimensioni. Un modello comune di non conformità può essere stabilito, ad esempio, alla luce di una manifesta noncuranza o di ritardi ingiustificati nell'esecuzione di ordini vincolanti emessi da autorità giudiziarie o amministrative nazionali riguardanti contenuti o richieste di informazioni illegali, conformemente agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

Emendamento

b) stabilire norme uniformi per un ambiente online sicuro, **accessibile**, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano tutelati in modo effettivo.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento **lascia impregiudicate** le norme stabilite dai seguenti atti:

Emendamento

5. Il presente regolamento **non pregiudica** le norme stabilite dai seguenti atti:

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

Emendamento

c) legislazione dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, ***in particolare la direttiva (UE) 2019/790 e gli strumenti nazionali di recepimento adottati dagli Stati membri per conformarsi alla direttiva;***

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri di adottare una legislazione destinata ai prestatori di servizi intermediari, volta a tutelare o promuovere la libertà di espressione e di informazione, la libertà e il pluralismo dei media e la diversità culturale e linguistica, qualora l'adozione di tale legislazione sia ritenuta necessaria per garantire, proteggere e promuovere la libertà di informazione e dei media o per promuovere la diversità dei media e la diversità delle opinioni o la diversità culturale e linguistica.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualsiasi disposizione contrattuale tra un prestatore di servizi intermediari e un operatore commerciale, un utente aziendale o un destinatario del servizio contraria al presente regolamento non è valida. Il presente regolamento si applica indipendentemente dalle leggi applicabili

ai contratti conclusi tra prestatori di servizi intermediari e destinatari del servizio, clienti, operatori commerciali o utenti aziendali.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "cliente aziendale":

- *qualsiasi persona giuridica tranne le entità che rientrano nella definizione di "grande impresa" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};*
- *qualsiasi persona fisica che acquista un tipo o una quantità di servizi che indica, o lascia intendere in altro modo, l'intenzione di esercitare un'attività commerciale online, o che stipula un contratto per l'acquisto di oltre 10 000 EUR di servizi forniti dal prestatore di servizi intermediari in un anno;*

^{1 bis} Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

— un servizio di "hosting", consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo;

Emendamento

— un servizio di "hosting", consistente nel memorizzare ***o nell'autorizzazione a memorizzare*** informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

Emendamento

g) "contenuto illegale": qualsiasi informazione ***messa a disposizione*** che, di per sé o in relazione ad un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme alle disposizioni normative dell'Unione o di uno Stato membro, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tali disposizioni;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e

Emendamento

h) "piattaforma online": un prestatore di servizi di hosting che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e

diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

diffonde al pubblico informazioni, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio **principale** e a condizione che l'integrazione di tale funzione nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera o

Testo della Commissione

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire **ai** destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

Emendamento

o) "sistema di raccomandazione": un sistema interamente o parzialmente automatizzato, **concepito come strumento separato dal servizio principale offerto**, che una piattaforma online utilizza per suggerire, **classificare, mettere in ordine di priorità e visualizzare per i** destinatari del servizio informazioni specifiche tramite la propria interfaccia online, anche in base ad una ricerca avviata dal destinatario o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera q bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q bis) "prestatore di contenuti editoriali": la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale dei contenuti e servizi offerti, determina le modalità di organizzazione di tali contenuti e servizi, è soggetta a una regolamentazione specifica per settore, ivi comprese le norme di

autoregolamentazione, e ha previsto meccanismi di gestione dei reclami per risolvere le controversie legate ai contenuti;

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 2 – lettera q ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

q ter) "persone con disabilità": persone con disabilità quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/882;

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione **o** ***nell'autorizzazione alla memorizzazione*** di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b) non appena viene a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o diviene consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso

Se le attività o i contenuti illegali riguardano la trasmissione di un evento sportivo o d'intrattenimento dal vivo, la condizione di cui al primo comma, lettera b), si considera soddisfatta se il prestatore agisce immediatamente o quanto prima

agli stessi.

possibile, e in ogni caso non oltre 30 minuti dopo essere venuto a conoscenza o divenuto consapevole di tali attività o contenuti illegali.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Fatti salvi i termini specifici stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale, i prestatori di servizi di hosting sono tenuti, non appena vengano a conoscenza o diventino consapevoli di contenuti illegali, a rimuovere tali contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi il prima possibile e in ogni caso entro 24 ore. Qualora non sia in grado di rispettare suddetto obbligo per cause di forza maggiore o per motivi tecnici o operativi obiettivamente giustificabili, il prestatore di servizi di hosting ne informa senza indugio l'autorità competente che ha emesso un ordine a norma dell'articolo 8 o il destinatario del servizio che ha presentato una notifica a norma dell'articolo 14.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità ***prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online*** presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione

3. Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità, ***laddove i servizi di hosting, comprese*** le piattaforme online, presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione in questione in modo tale da indurre un ***destinatario*** medio e ragionevolmente informato a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto

in questione in modo tale da indurre un **consumatore** medio e ragionevolmente informato a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti **dalla piattaforma stessa** o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

dell'operazione, siano forniti **dal prestatore di servizi di hosting stesso** o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo. **Si tratta in particolare del caso in cui le piattaforme online presentano le informazioni in modo non neutro, perché specificamente riferite al profilo di un destinatario del servizio al fine di massimizzare il profitto e l'attenzione dello stesso. Rientrano in tale ambito anche i casi in cui una piattaforma online organizza o promuove informazioni, prodotti o servizi in modo tale che è la piattaforma stessa a decidere, mediante intervento umano o algoritmi, quali informazioni, prodotti o servizi sono accessibili o reperibili e in quale modo avviene tale accesso.**

Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contenuti pubblicitari quali definiti all'articolo 2, lettera n), soggetti a controllo editoriale nei servizi di hosting.

I prestatori di servizi intermediari non sono esenti dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 se il loro scopo principale è lo svolgimento o la facilitazione di attività illegali.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

I prestatori di servizi intermediari sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 e sono tenuti a pagare sanzioni conformemente all'articolo 42, qualora non rispettino gli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui al presente regolamento.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa **volte ad** individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

Emendamento

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 3, 4 e 5 per il solo fatto di svolgere indagini volontarie o altre attività di propria iniziativa **eseguite allo scopo specifico di** individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure adottate a norma del primo comma sono efficaci, proporzionate, specifiche, mirate e conformi alla Carta.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Emendamento

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come una prescrizione, una promozione o una

raccomandazione a favore dell'impiego di un processo decisionale automatizzato o di un monitoraggio del comportamento di un numero elevato di persone fisiche, neppure a fini statistici.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

I prestatori di servizi intermediari non sono tenuti a utilizzare strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai prestatori di servizi intermediari di offrire servizi cifrati da punto a punto né rende la prestazione di tali servizi motivo di responsabilità o perdita di immunità.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

Divieto di interferenza con i contenuti e i servizi offerti dai prestatori di contenuti editoriali

I prestatori di servizi intermediari non rimuovono i contenuti e i servizi messi a

disposizione dai prestatori di contenuti editoriali, non ne disabilitano l'accesso né interferiscono in altro modo con essi.

Gli account dei prestatori di contenuti editoriali non sono sospesi sulla base dei contenuti e dei servizi legali offerti. Il presente articolo non pregiudica la possibilità che un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, in linea con la direttiva 2010/13/UE, imponga al prestatore di servizi editoriali di impedire o porre fine a una violazione del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Ordini di contrastare i contenuti illegali

Emendamento

Ordini **transfrontalieri** di contrastare i contenuti illegali

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Appena ricevuto l'ordine di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, **conformemente al diritto dell'Unione, in merito** al seguito **dato all'ordine**, specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate.

Emendamento

1. Appena ricevuto l'ordine **transfrontaliero** di contrastare specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari, **conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, adottano misure per conformarsi all'ordine e al diritto** e informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine **in merito al ricevimento dell'ordine** e al seguito **datogli**,

specificando le misure adottate e il momento in cui sono state attuate. **A condizione che siano previste le necessarie garanzie, tali ordini possono, nello specifico, consistere di ingiunzioni dinamiche e catalogue-wide, emesse da un tribunale o da autorità amministrative per richiedere la prevenzione o la cessazione a livello transfrontaliero di ogni violazione.**

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— **uno o più indirizzi URL (Uniform Resource Locator) esatti e, se necessario,** informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

Emendamento

— informazioni supplementari che consentano l'identificazione dei contenuti illegali in questione;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

Emendamento

— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore del servizio e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti, **comprese informazioni su mezzi di ricorso effettivi;**

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ordine è **redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è** inviato al

Emendamento

c) l'ordine è inviato al punto di contatto nominato **dal prestatore,**

punto di contatto *da questi* nominato, conformemente all'articolo 10.

conformemente all'articolo 10.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Ordini di fornire informazioni

Emendamento

Ordini *transfrontalieri* di fornire informazioni

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni *specifiche* su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

Emendamento

1. Appena ricevuto l'ordine *transfrontaliero* di fornire informazioni su uno o più singoli destinatari *specifici* del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che lo ha emesso, conformemente al diritto dell'Unione, in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso.

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— informazioni sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

Emendamento

— informazioni *sul contenuto dell'ordine e* sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore e del destinatario del servizio in questione;

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni **già raccolte al fine di prestare il servizio** e che sono sotto il suo controllo;

Emendamento

b) l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni **che consentano l'identificazione dei destinatari del servizio** e che sono sotto il suo controllo;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'ordine è **redatto nella lingua dichiarata dal prestatore ed è** inviato al punto di contatto **da questi** nominato, conformemente all'articolo 10.

Emendamento

c) l'ordine è inviato al punto di contatto nominato **dal prestatore**, conformemente all'articolo 10.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione che possono essere utilizzate per comunicare con i loro punti di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Emendamento

3. I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione che possono essere utilizzate per comunicare con i loro punti di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.
Le piattaforme online di dimensioni molto grandi prevedono la possibilità di comunicare con i loro punti di contatto in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri

in cui forniscono i servizi.

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione designano per iscritto una persona fisica o giuridica quale loro rappresentante legale in ***almeno*** uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi. ***Il diritto degli Stati membri di imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi di designare un rappresentante legale nei loro paesi rimane impregiudicato.***

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile.

Emendamento

1. ***Le condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari rispettano i principi dei diritti umani quali sanciti nella Carta e nel diritto internazionale.*** I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali ***e pubblicano*** informazioni sulle restrizioni ***o sulle modifiche*** che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana. Sono redatte in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità e

sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile *e leggibile meccanicamente, nella lingua in cui è offerto il servizio. I prestatori di servizi intermediari informano tempestivamente i destinatari dei loro servizi in merito alle modifiche delle loro condizioni generali.*

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi intermediari pubblicano versioni sintetiche delle loro condizioni generali in un linguaggio chiaro, di facile comprensione e privo di ambiguità e in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente. Tali versioni sintetiche individuano gli elementi principali dei requisiti in materia di informazione, compresa la possibilità di derogare facilmente alle clausole opzionali nonché le informazioni sulle misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, come la possibilità di modificare o influenzare i parametri principali dei sistemi di raccomandazione e le opzioni pubblicitarie.

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che le loro condizioni generali, oltre a eventuali altre politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati allo scopo di moderare i contenuti, siano applicate e fatte rispettare a norma dell'articolo 26,

paragrafo 2.

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, **obiettivo** e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta.

Emendamento

2. I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo **coerente, prevedibile, non discriminatorio, trasparente,** diligente, **non arbitrario** e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, **in conformità delle garanzie procedurali e** tenendo debitamente conto **del diritto dell'Unione e del diritto nazionale nonché** dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio, **in particolare la libertà di espressione e di informazione,** sanciti dalla Carta.

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le condizioni generali, o le loro disposizioni specifiche, le norme comunitarie o altri orientamenti o strumenti interni attuati da un prestatore di servizi intermediari sono applicati conformemente all'articolo 7 bis. I prestatori di servizi intermediari assicurano che le loro condizioni generali, oltre a eventuali altre politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati allo scopo di moderare i contenuti, siano applicate e fatte rispettare in maniera tale da proibire la rimozione e la sospensione dei contenuti e dei servizi editoriali di un prestatore di contenuti editoriali o del suo

account relativamente ai contenuti legali offerti dal prestatore di contenuti editoriali interessato, nonché la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti e servizi o qualunque altra interferenza con gli stessi. Il presente articolo non pregiudica la possibilità che un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, conformemente alla direttiva 2010/13/CE, imponga al prestatore di contenuti editoriali di impedire o porre fine a una violazione del diritto dell'Unione o nazionale applicabile. I prestatori di servizi intermediari informano preventivamente i prestatori di contenuti editoriali a norma dell'articolo 7 bis di eventuali modifiche proposte alle loro condizioni generali e ai loro parametri o algoritmi che possano pregiudicare l'organizzazione, la presentazione e la visualizzazione dei contenuti e dei servizi offerti dal prestatore di contenuti editoriali. Le modifiche proposte non sono applicate prima della scadenza di un termine di preavviso ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e al loro impatto sui prestatori di contenuti editoriali e sui contenuti e servizi da loro offerti. Detto termine decorre dalla data in cui il prestatore di servizi intermediari online notifica ai prestatori di contenuti editoriali le modifiche proposte. La fornitura da parte di un prestatore di contenuti editoriali di nuovi contenuti e servizi mediante il ricorso a servizi intermediari prima della scadenza del termine di preavviso non è considerata un'azione conclusiva o affermativa, visto che tali contenuti sono particolarmente importanti per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di contenuti editoriali abbiano la possibilità di impugnare le decisioni delle piattaforme online o di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro

interessato.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *Le persone che fanno rispettare le restrizioni sulla base delle condizioni generali dei prestatori di servizi intermediari ricevono un'adeguata formazione iniziale e continua sulle normative applicabili e sulle norme internazionali in materia di diritti umani, nonché sulle azioni da intraprendere in caso di conflitto con le condizioni generali. A tali persone sono fornite condizioni di lavoro adeguate, tra cui sostegno professionale, un'assistenza psicologica qualificata e una consulenza legale qualificata, se del caso.*

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Le condizioni generali non conformi al presente articolo non sono vincolanti per i destinatari.*

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili e dettagliate sulle attività di moderazione dei

1. I prestatori di servizi intermediari pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni chiare, facilmente comprensibili, dettagliate **e accessibili** sulle attività di

contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni indicate in tali ordini;

Emendamento

a) il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione *e separati per Stato membro*, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 8 e 9, e il tempo medio necessario per intraprendere le azioni indicate in tali ordini;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base *al* tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;

Emendamento

b) il numero di notifiche presentate a norma dell'articolo 14, classificate in base *alla categoria, incluso il* tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle notifiche, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, e il tempo medio necessario per intraprendere l'azione;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il numero di verificatori dei fatti, moderatori dei contenuti e segnalatori attendibili che riferiscono per ciascuno Stato membro, corredato di analisi statistiche sugli strumenti automatizzati usati e sulla sorveglianza umana di tali strumenti;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate.

Emendamento

d) il numero di reclami ricevuti tramite il sistema interno di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo medio necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate, ***comprese le decisioni revocate sulla base delle possibilità di ricorso.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Inoltre i mercati online pubblicano, almeno una volta all'anno, statistiche disponibili al pubblico sulla percentuale di contenuti, merci o servizi offerti dagli operatori commerciali rispetto ai consumatori e sull'ubicazione degli stessi.

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Il paragrafo 1** non si **applica** ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Emendamento

2. **I paragrafi 1 e 1 bis** non si **applicano** ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese ai sensi dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Tracciabilità dei clienti aziendali

1. **Un prestatore di servizi intermediari garantisce che i clienti aziendali possano utilizzare i suoi servizi per pubblicizzare o offrire prodotti, contenuti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima dell'uso dei suoi servizi, il prestatore di servizi intermediari ha ottenuto le informazioni seguenti:**

a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del cliente aziendale;

b) una copia del documento di identificazione del cliente aziendale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis};

c) le coordinate bancarie del cliente aziendale, se quest'ultimo è una persona fisica;

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, ai sensi dell'articolo 3, punto 13), e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 ter} o

di qualsiasi atto pertinente del diritto dell'Unione;

e) qualora il cliente aziendale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

f) un'autocertificazione da parte del cliente aziendale, con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2. All'atto di ricevimento di tali informazioni, il prestatore di servizi intermediari compie sforzi ragionevoli per stabilire se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), siano attendibili avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale pubblicamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo al cliente aziendale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili e indipendenti.

3. Qualora ottenga indicazioni, anche tramite una notifica da parte delle autorità di contrasto o altri soggetti aventi un interesse legittimo, secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dal cliente aziendale in questione sono inesatte, ingannevoli o incomplete, o non valide per altri motivi, il prestatore di servizi intermediari chiede al cliente aziendale di correggerle nella misura necessaria a garantire che tutte le informazioni siano esatte e complete, senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale. Se il cliente aziendale non rettifica o non completa tali informazioni, il prestatore di servizi intermediari sospende la prestazione del suo servizio al cliente aziendale fino a quando la richiesta non sia stata soddisfatta.

4. Il prestatore di servizi intermediari conserva le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di due anni dopo la risoluzione del rapporto contrattuale col cliente aziendale interessato. In seguito il prestatore di servizi intermediari provvede a cancellare dette informazioni.

5. I prestatori di servizi intermediari non solo applicano le misure di identificazione e verifica di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione ai nuovi clienti aziendali, ma aggiornano altresì le informazioni in loro possesso relative ai clienti aziendali esistenti in funzione dei rischi, almeno una volta l'anno o in caso di variazioni delle circostanze rilevanti di un cliente aziendale.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, il prestatore di servizi intermediari divulga le informazioni a terzi se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 9 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento nonché a seguito di procedimenti avviati a norma di altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione o nazionale.

7. Il prestatore di servizi intermediari mette a disposizione dei destinatari del servizio le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile.

8. Il prestatore di servizi intermediari progetta e organizza la propria interfaccia online in modo da consentire ai clienti aziendali di adempiere i loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali e quelle in materia di sicurezza dei prodotti a norma del diritto dell'Unione applicabile.

9. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento determina sanzioni pecuniarie dissuasive in caso di

non conformità con il presente articolo.

^{1 bis} Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

Visualizzazione dell'identità degli operatori commerciali

I prestatori di servizi intermediari garantiscono che l'identità, ad esempio il marchio, il logo o altri tratti caratteristici, del prestatore che fornisce contenuti, merci o servizi mediante l'utilizzo di servizi intermediari sia chiaramente visibile accanto ai contenuti, alle merci o ai servizi offerti.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare l'illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di notifiche sufficientemente precise e adeguatamente motivate, in base alle quali un operatore economico diligente può rilevare **e valutare** l'illegalità dei contenuti in questione. A tal fine i prestatori adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di notifiche contenenti tutti gli elementi seguenti:

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) ***una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica di tali informazioni, in particolare l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano*** di individuare il contenuto illegale;

Emendamento

b) ***informazioni sufficientemente precise e adeguatamente comprovate per consentire a un operatore economico diligente*** di individuare ***ragionevolmente*** il contenuto illegale;

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Si ritiene che le notifiche contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

Emendamento

3. Si ritiene che le notifiche ***adeguatamente precise e motivate e*** contenenti gli elementi di cui al paragrafo 2 permettano di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 5 in relazione alle specifiche informazioni in questione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria **decisione** in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale **decisione**.

Emendamento

5. Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente **il cui contenuto è stato rimosso o messo in discussione** la propria **azione** in merito alle informazioni cui si riferisce la notifica, fornendo informazioni sui mezzi di ricorso disponibili in relazione a tale **azione, compresa la possibilità di replicare, tranne qualora ostacoli la prevenzione e il perseguimento di reati gravi. Il prestatore garantisce che il processo decisionale sia riesaminato e che qualsiasi azione o misura definitiva sia adottata da personale qualificato.**

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono informazioni su tale uso.

Emendamento

6. I prestatori di servizi di hosting trattano le notifiche ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali notifiche si riferiscono in modo tempestivo, diligente e obiettivo **e conformemente all'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di agire immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi. Una volta adottata la decisione di rimuovere alcune informazioni o di disabilitare l'accesso alle stesse, i prestatori di servizi di hosting adottano tutte le misure necessarie per impedire che contenuti identici o equivalenti compaiano nuovamente nel loro servizio.** Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 4 essi includono

informazioni su tale uso.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Qualora decida di rimuovere le informazioni illegali fornite dal destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse, il prestatore di servizi di hosting impedisce altresì la ricomparsa di tali informazioni. Tale ordine può estendersi anche a informazioni specifiche che sono identiche alle informazioni notificate o a informazioni equivalenti che restano essenzialmente inalterate rispetto alle informazioni precedentemente notificate e rimosse o il cui accesso è stato disabilitato. L'applicazione del presente requisito non comporta alcun obbligo generale di sorveglianza.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter. Il presente articolo non si applica ai contenuti e ai servizi editoriali forniti da un prestatore di servizi di media individuato a norma dell'articolo 12.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater. *Una decisione adottata in base a una notifica presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, tutela i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione.*

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 quinquies. *Il prestatore di servizi di hosting provvede affinché il trattamento delle notifiche sia intrapreso da persone qualificate che ricevono una formazione iniziale e continua adeguata sulla normativa applicabile e sulle norme internazionali in materia di diritti umani e che dispongono di condizioni di lavoro adeguate compresi il sostegno professionale, un'assistenza psicologica qualificata e una consulenza legale qualificata, se del caso.*

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il

1. Qualora un prestatore di servizi di hosting decida di rimuovere specifiche informazioni fornite dai destinatari del servizio o disabilitare l'accesso alle stesse, indipendentemente dai mezzi utilizzati per individuare, identificare o rimuovere tali informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse nonché dal motivo della propria decisione, tale prestatore informa il

destinatario della decisione, **al più tardi al momento della** rimozione o **della** disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

destinatario della decisione **e il notificante, immediatamente dopo la** rimozione o **la** disabilitazione dell'accesso, fornendo una motivazione chiara e specifica di tale decisione.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati **per adottare** la decisione, anche nel caso in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

Emendamento

c) ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati **che accompagnano** la decisione, anche nel caso in cui la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

Emendamento 119

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Segnalatori attendibili

1. I prestatori di servizi di hosting adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che le notifiche presentate dai segnalatori attendibili avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14 siano trattate e decise in via prioritaria e senza indugio.

2. La qualifica di segnalatore attendibile a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente, a condizione che quest'ultimo abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

- a) *dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*
- b) *rappresenta interessi collettivi o ha un interesse legittimo significativo assieme a una comprovata competenza e dimostrata esperienza nel segnalare contenuti illegali con un elevato tasso di accuratezza, rimanendo nel contempo indipendente da qualsiasi prestatore o piattaforma di servizi di hosting online;*
- c) *svolge almeno una parte delle proprie attività al fine di presentare le notifiche in modo tempestivo, diligente e obiettivo.*

3. *I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.*

4. *La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 3 in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.*

5. *Se un prestatore di servizi di hosting dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale prestatore di servizi di hosting comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.*

6. Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un prestatore di servizi di hosting a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

7. La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere le piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 5 e 6.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:

Emendamento

1. Le piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio **e alle persone o agli enti che hanno presentato una notifica**, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro le seguenti decisioni adottate dalla piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le sue condizioni generali:

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) le decisioni di rimuovere le informazioni *o* disabilitare l'accesso alle stesse;

Emendamento

a) le decisioni di rimuovere, **limitare o retrocedere** le informazioni, disabilitare l'accesso alle stesse **o imporre altre sanzioni contro di esse**;

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) le decisioni di sospendere o cessare l'account dei destinatari.

Emendamento

c) le decisioni di sospendere o cessare l'account dei destinatari;

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) le decisioni di non agire al ricevimento di una notifica.

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso *e* uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

2. Le piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso, **anche per le persone con disabilità, di facile uso e non discriminatorie** e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati. **Le piattaforme online fissano il regolamento interno del loro sistema interno di gestione dei**

reclami nelle loro condizioni generali in modo chiaro, di facile uso e facilmente accessibile, anche per le persone con disabilità.

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Emendamento

5. Le piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 4 non siano prese avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati, ***ma includano un'adeguata sorveglianza umana e siano riesaminate da personale qualificato al quale è impartita un'adeguata formazione iniziale e continua sulla normativa applicabile, comprendente, se del caso, un sostegno professionale, un'assistenza psicologica qualificata e una consulenza legale.***

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla

Emendamento

I destinatari del servizio, ***nonché le persone o gli enti che hanno presentato una notifica***, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità al paragrafo 2 ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo. Le piattaforme online si impegnano in buona fede con l'organismo selezionato al

decisione adottata da tale organismo.

fine di risolvere la controversia e sono vincolate dalla decisione adottata da tale organismo.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la risoluzione delle controversie è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

Emendamento

c) la risoluzione delle controversie è **resa** facilmente accessibile, **anche per le persone con disabilità**, attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) è possibile garantire l'anonimato delle persone coinvolte nella procedura di risoluzione;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **è in grado di risolvere le controversie** in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione;

Emendamento

d) **garantisce la risoluzione di una controversia** in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione **o, su richiesta del destinatario, almeno in inglese;**

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque.

Emendamento

e) la risoluzione delle controversie avviene secondo regole procedurali chiare ed eque ***che siano facilmente accessibili al pubblico;***

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) garantisce che una decisione preliminare sia adottata entro sette giorni dal ricevimento del reclamo e che l'esito della risoluzione delle controversie sia messo a disposizione entro 90 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui l'organismo ha ricevuto il fascicolo completo del reclamo.

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rappresenta interessi collettivi ed è indipendente da qualsiasi piattaforma online;

b) rappresenta interessi collettivi, ***assicura una rappresentanza indipendente dell'interesse pubblico*** ed è indipendente da qualsiasi piattaforma online, ***partito politico o interesse commerciale;***

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. I coordinatori dei servizi digitali

3. I coordinatori dei servizi digitali

comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2.

comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2. ***I coordinatori dei servizi digitali dialogano regolarmente con le piattaforme e i titolari dei diritti per mantenere l'accuratezza e l'efficacia di un sistema di segnalazione attendibile.***

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

Emendamento

5. Se una piattaforma online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di notifiche ***errate***, non sufficientemente precise o non adeguatamente motivate ***o notifiche relative a contenuti legali*** avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 14, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 17, paragrafo 3, tale piattaforma online comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato ***e informa il comitato e gli altri coordinatori dei servizi digitali***, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari.

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Il coordinatore dei servizi digitali

Emendamento

6. Il coordinatore dei servizi digitali

che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da una piattaforma online a norma del paragrafo 5, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile. ***Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali informa il comitato e gli altri coordinatori dei servizi digitali della decisione di revoca.***

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti ***manifestamente*** illegali.

Emendamento

1. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online sospendono ***o limitano in altro modo*** per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono ***o diffondono*** contenuti illegali. ***In caso di sospensione ripetuta, i prestatori di servizi di hosting interrompono la fornitura dei propri servizi e, ove tecnicamente possibile, introducono meccanismi volti a evitare la nuova registrazione dei destinatari del servizio che con frequenza forniscono o diffondono contenuti illegali.***

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **sospendono** per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione **e** i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 14 **e** 17 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano notifiche o reclami **manifestamente infondati**.

Emendamento

2. Dopo aver emesso un avviso preventivo, le piattaforme online **possono sospendere** per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle notifiche e dei reclami presentati mediante i meccanismi di notifica e azione, i sistemi interni di trattamento dei reclami **e gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie** di cui rispettivamente agli articoli 14, 17 **e 18** da persone, enti o reclamanti che con frequenza **o ripetutamente** presentano notifiche o reclami **o avviano risoluzioni delle controversie infondate**.

**Emendamento 138 Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – lettera a**

Testo della Commissione

a) il numero, in termini assoluti, di contenuti **manifestamente** illegali o di notifiche o reclami **manifestamente** infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento

a) il numero, in termini assoluti, di contenuti illegali o di notifiche o reclami infondati presentati durante l'anno precedente;

Emendamento 139

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Emendamento

4. Le piattaforme online definiscono nelle condizioni generali la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 in modo chiaro e dettagliato, **tenendo debitamente conto dei loro obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali applicabili dei destinatari del servizio sanciti dalla Carta**, anche per quanto riguarda i fatti e le circostanze di cui

tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione **o altre restrizioni dei servizi per i destinatari del servizio.**

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti **manifestamente** illegali, alla presentazione di notifiche **manifestamente** infondate e alla presentazione di reclami **manifestamente infondati**;

Emendamento

b) il numero di sospensioni **o altre restrizioni dei servizi** imposte a norma dell'articolo 20, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti illegali, alla presentazione di notifiche infondate e alla presentazione di reclami **infondati e presentati separatamente mediante strumenti identificati, nella fattispecie le controversie extragiudiziali, il meccanismo di notifica e azione o gli ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa**;

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

Emendamento

c) qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza degli strumenti automatizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate, **ivi comprese la sorveglianza umana e le decisioni adottate.**

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire loro di modificare o influenzare tali parametri principali, compresa almeno un'opzione non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4, del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 24 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

Emendamento

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità ***e l'agenzia pubblicitaria o gli editori che gestiscono la pubblicità, compresi i criteri utilizzati dai servizi delle piattaforme di tecnologie pubblicitarie quali meccanismi di prezzo, aste pubblicitarie e loro ponderazione e commissioni addebitate dagli scambi di inserzioni, e l'identità della persona o delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'eventuale sistema automatizzato;***

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) informazioni rilevanti sui ***principali*** parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità.

Emendamento

c) informazioni rilevanti sui parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene mostrata la pubblicità, ***comprese le modalità con cui le informazioni sono classificate e messe in ordine di priorità mediante suggerimenti in base ad algoritmi sulle interfacce online degli utenti in modo facilmente comprensibile;***

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 24 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) I prestatori di servizi intermediari non sottopongono, per impostazione predefinita, i destinatari dei loro servizi a pubblicità mirata, micro-mirata e comportamentale, a meno che il destinatario del servizio non abbia prestato esplicitamente il consenso tramite

una scelta esplicita ("opt-in").

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Con riferimento ai requisiti stabiliti alle lettere b) e c), i prestatori di servizi intermediari pubblicitari devono garantire la trasmissione delle informazioni da essi detenute ai destinatari del servizio.

Emendamento 148

Proposta di regolamento Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Prescrizioni supplementari in materia di diligenza per i mercati online

I mercati online adottano precauzioni ragionevoli, quali regolari campionature dei prodotti e dei servizi disponibili sulle loro piattaforme, al fine di individuare i prodotti o servizi non conformi al diritto dell'Unione o nazionale e adottano le misure necessarie per sospendere parzialmente o interamente gli operatori commerciali responsabili della violazione.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito

1. A decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, e in seguito

almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

almeno una volta all'anno, le piattaforme online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano eventuali rischi sistemici significativi derivanti dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi nell'Unione **e presentano una relazione di siffatta valutazione del rischio all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il loro rappresentante legale è stabilito**. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e comprendere i seguenti rischi sistemici:

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

Emendamento

a) la diffusione **e l'amplificazione** di contenuti illegali tramite i loro servizi;

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente **dagli articoli 7, 11, 21 e 24 della Carta**;

Emendamento

b) eventuali effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali, **tra cui il diritto** al rispetto **della dignità umana e** della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, **ivi compresi la libertà e il pluralismo dei media, la libertà delle arti e delle scienze e il diritto all'istruzione**, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore, sanciti rispettivamente **dalla Carta**;

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili**, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Emendamento

c) **qualsiasi ripercussione negativa** sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Emendamento 153

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, del modo in cui i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi **sistemici** di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali.

Emendamento

2. Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, le piattaforme online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, del modo in cui i loro sistemi di moderazione dei contenuti, di raccomandazione e di selezione e visualizzazione della pubblicità influenzano i rischi di cui al paragrafo 1, compresa la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le loro condizioni generali. **Le piattaforme online di dimensioni molto grandi assicurano che le loro condizioni generali, oltre a eventuali altre politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati allo scopo di moderare i contenuti, siano applicate in maniera tale da proibire la rimozione, la sospensione, la disabilitazione dell'accesso o qualunque altra interferenza con i contenuti e i servizi dell'account di un prestatore di servizi di media riconosciuto, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1808.**

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi **sistemic**i specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi specifici individuati a norma dell'articolo 26. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio **de** esse prestato;

Emendamento

b) misure mirate volte a limitare la visualizzazione della pubblicità associata al servizio **da** esse prestato, **a limitare i fornitori di disinformazione e la monetizzazione delle notizie false e a limitare il raggio d'azione della pubblicità e degli annunci identificati come rischiosi a norma dell'articolo 26;**

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i prestatori di servizi di media;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

La decisione in relazione alla scelta delle misure spetta alla piattaforma.

Emendamento 158

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

Emendamento

a) individuazione e valutazione dei rischi **sistemic**i più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

a) individuazione e valutazione dei rischi più rilevanti e ricorrenti segnalati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità agli articoli 31 e 33;

Emendamento 159

**Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, **può emanare** orientamenti **generali** sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

3. La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, **emana** orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Emendamento 160

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno **una volta** all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno **due volte** all'anno, a audit volti a valutare la conformità ai seguenti obblighi e impegni:

Emendamento 161

**Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online **di dimensioni molto grandi** che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, **nonché qualunque opzione che possano avere messo a disposizione dei destinatari del servizio per consentire** loro di modificare o influenzare tali parametri **principali, compresa almeno un'opzione** non basata sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

Emendamento

1. ***I parametri utilizzati nei sistemi di raccomandazione sono impostati in maniera tale da ridurre qualunque potenziale distorsione e da essere non discriminatori e adattabili.*** Le piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano ***separatamente***, nelle loro condizioni generali ***e su una apposita pagina web facilmente accessibile, le informazioni relative al ruolo e al funzionamento dei sistemi di raccomandazione***, in modo chiaro, accessibile e facilmente comprensibile ***per tutti, nonché*** i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, ***e mettono*** a disposizione dei destinatari del servizio ***comandi nell'ambito delle opzioni disponibili che consentano*** loro di modificare o influenzare tali parametri, ***comprese le opzioni*** non ***basate*** sulla profilazione ai sensi dell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679. ***Le piattaforme online garantiscono che l'opzione attivata per impostazione predefinita per il destinatario del servizio non si basi sulla profilazione.***

Oltre agli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo, le piattaforme online di dimensioni molto grandi possono offrire ai destinatari del servizio

la possibilità di scegliere di utilizzare sistemi di raccomandazione di fornitori terzi, ove disponibili. In tali casi, ai terzi è fornito l'accesso allo stesso sistema operativo e alle stesse componenti hardware o software disponibili o utilizzati nella fornitura da parte della piattaforma dei propri sistemi di raccomandazione. Qualsiasi trattamento dei dati personali connesso a tali attività rispetta il regolamento (UE) 2016/679, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate.

Emendamento

2. Qualora siano disponibili più opzioni a norma del paragrafo 1, le piattaforme online di dimensioni molto grandi mettono a disposizione una funzionalità facilmente **e chiaramente** accessibile sulla loro interfaccia online che consenta ai destinatari del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione da essi preferita per ciascuno dei sistemi di raccomandazione che determina l'ordine relativo delle informazioni loro presentate. **Quando un utente crea un account, le impostazioni dei sistemi di raccomandazione sono predefinite, non sono basate sulla profilazione e forniscono all'utente, in modo facilmente comprensibile, la possibilità di fissare i parametri principali da utilizzare nei sistemi di raccomandazione.**

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi garantiscono che la loro interfaccia online sia progettata in modo tale da non rischiare di fuorviare o di manipolare i destinatari del servizio.*

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata.

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che visualizzano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono disponibile al pubblico, attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro ***consultabile, di facile accesso e funzionale*** contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, che vengono mantenute a disposizione del pubblico per un anno dalla data dell'ultima visualizzazione della pubblicità sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere mostrata.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità;

b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità ***e la persona fisica o giuridica che finanzia la pubblicità;***

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;

Emendamento

d) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata ad essere mostrata ***o nascosta in particolare*** a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine;

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

Emendamento

e) il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata;

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) un'indicazione volta a precisare se la pubblicità sia stata etichettata, moderata o disabilitata.

Emendamento 169

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ***ed entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai*** dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ***e senza indebito ritardo, il pieno accesso a tutti i dati disponibili e pertinenti*** necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e la Commissione utilizzano i dati esclusivamente per tali scopi.

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.***

Emendamento

2. ***In riferimento ai sistemi di moderazione e raccomandazione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, su richiesta, al coordinatore dei servizi digitali e/o alla Commissione l'accesso agli algoritmi fornendo il pertinente codice sorgente e i dati associati che consentano l'individuazione di possibili distorsioni. Quando divulgano tali dati, le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono soggette a un dovere di esplicabilità e garantiscono la stretta collaborazione con il coordinatore dei servizi digitali o con la Commissione, al fine di rendere i sistemi di moderazione e raccomandazione completamente comprensibili. Quando viene rilevata una distorsione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi la correggono immediatamente, seguendo le indicazioni del coordinatore dei servizi digitali o della Commissione. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente***

articolo in ogni fase del processo.

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca e devono assumere l'impegno ed essere in grado di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.

Emendamento

soppresso

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma **dei paragrafi 1 e 2** e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con **ricercatori abilitati** a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza

Emendamento

5. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma **del paragrafo 1** e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con **il coordinatore dei servizi digitali o la Commissione** a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e

del loro servizio.

preservando la sicurezza del loro servizio.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

soppresso

a) la piattaforma online di dimensioni molto grandi non ha accesso ai dati;

b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

Emendamento 174

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Le richieste di modifica a norma del paragrafo 6, lettera b), contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

soppresso

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano

alla piattaforma online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

Emendamento 175

Proposta di regolamento Articolo 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 31 bis

- 1. Su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici di cui all'articolo 26, paragrafo 1.*
- 2. Per essere abilitati, i ricercatori devono essere affiliati a istituzioni accademiche e a organizzazioni dei media, della società civile o internazionali che rappresentano l'interesse pubblico, essere indipendenti da interessi commerciali, disporre di comprovate competenze nei settori connessi ai rischi esaminati o alle relative metodologie di ricerca e devono assumere l'impegno ed essere in grado di rispettare gli specifici requisiti di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta.*
- 3. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni, a seconda dei casi.*

4. La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati con cui stabilisce le condizioni tecniche alle quali le piattaforme online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 2 e i fini per i quali i dati possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche alle quali può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori abilitati a norma del regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto dei diritti e degli interessi delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e preservando la sicurezza del loro servizio.

5. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui ai paragrafi 1 e 2, la piattaforma online di dimensioni molto grandi può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, a seconda dei casi, di modificare la richiesta, qualora ritenga di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti dai ricercatori abilitati per uno dei due motivi seguenti:

- a) la piattaforma online di dimensioni molto grandi non ha accesso ai dati;**
- b) dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, in circostanze eccezionali, qualora ciò sia giustificato da un obbligo di cui all'articolo 18 della direttiva (UE) 2020/0359 e all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679.**

6. Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5, lettera b), contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e

sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione decidono in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano alla piattaforma online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi nominano uno o più responsabili della conformità, incaricati di monitorare la conformità di tali piattaforme al presente regolamento.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi nominano uno o più responsabili della conformità, ***per ogni Stato membro nella rispettiva lingua ufficiale***, incaricati di monitorare la conformità di tali piattaforme al presente regolamento.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi.

Emendamento

1. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 13 entro sei mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 25, paragrafo 4, e successivamente ogni sei mesi. ***Le relazioni comprendono informazioni disaggregate per Stato membro e forniscono informazioni sulle risorse umane e tecniche assegnate ai fini della moderazione dei contenuti per ciascuna lingua ufficiale dell'Unione.***

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Requisiti di accessibilità

- 1. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che offrono servizi nell'Unione provvedono a progettare e fornire servizi in conformità dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I, sezioni III, IV, VI e VII, della direttiva (UE) 2019/882.***
- 2. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi predispongono le informazioni necessarie in conformità dell'allegato V della direttiva (UE) 2019/882 e spiegano in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche in modo da essere accessibili a persone con disabilità. I prestatori di servizi intermediari conservano tali informazioni finché il servizio è operativo.***
- 3. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi garantiscono che le informazioni e le misure fornite a norma dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 23, paragrafo 2, dell'articolo 24, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'articolo 33, paragrafo 1, siano rese disponibili in maniera da essere facilmente reperibili e consultabili per le persone con disabilità.***
- 4. *Le piattaforme online di dimensioni molto grandi che offrono servizi nell'Unione assicurano che siano***

predisposte procedure affinché la prestazione di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità applicabili.

5. In caso di non conformità, i prestatori di servizi intermediari adottano le misure correttive necessarie per rendere il servizio conforme ai requisiti di accessibilità applicabili e informa immediatamente il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o un'altra autorità nazionale competente negli Stati membri in cui il servizio è stabilito.

6. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperano con l'autorità competente o con il coordinatore dei servizi digitali, su richiesta motivata, e forniscono loro tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del servizio ai requisiti di accessibilità applicabili.

7. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento qualora siano conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi conformi alle specifiche tecniche o a parti di esse di cui alla direttiva (UE) 2019/882 sono considerate conformi ai requisiti di accessibilità del presente regolamento nella misura in cui dette specifiche tecniche o parti di esse contemplino tali requisiti.

9. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi riferiscono, almeno una volta all'anno, ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità competenti in merito al loro obbligo di garantire l'accessibilità per le persone con disabilità in conformità del

presente regolamento.

10. *Oltre alle informazioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, le relazioni sulle attività dei coordinatori dei servizi digitali includono le misure adottate a norma dell'articolo 10.*

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione e il comitato **incoraggiano** e **agevolano** l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

Emendamento

1. La Commissione e il comitato **richiedono** e **coordinano** l'elaborazione di codici di condotta a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora emerga un rischio **sistemico significativo** ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione **può invitare** le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta,

Emendamento

2. Qualora emerga un rischio ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi, la Commissione **invita** le piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate, altre piattaforme online di dimensioni molto grandi, altre piattaforme online e altri prestatori di servizi intermediari, a seconda dei casi, nonché le organizzazioni della società civile, **il Parlamento europeo** e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo

anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.

Emendamento

3. Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i relativi obiettivi, contengano indicatori chiave di prestazione **verificabili** per misurare il conseguimento di tali obiettivi, **dispongano di sistemi di sorveglianza e di audit** e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, compresi i cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente **e in buona fede** alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta.

Emendamento 182

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le

Emendamento

4. La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3 e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi. La Commissione e il comitato pubblicano le

loro conclusioni.

loro conclusioni *e chiedono alle organizzazioni coinvolte di modificare di conseguenza i loro codici di condotta.*

Emendamento 183

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) la visualizzazione di informazioni ben evidenziate sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione;

Emendamento

a) la visualizzazione di informazioni ben evidenziate sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione *che siano accessibili anche per le persone con disabilità;*

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 4 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) le misure volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità durante l'attuazione dei protocolli di crisi, anche fornendo una descrizione accessibile in merito a tali protocolli;

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate allo svolgimento dei loro compiti.

adeguate allo svolgimento dei loro compiti.

Gli Stati membri assicurano l'indipendenza giuridica dal governo e l'indipendenza funzionale dai rispettivi governi e da qualsiasi altro organismo pubblico o privato del proprio coordinatore dei servizi digitali.

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità al presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da **altre** autorità **pubbliche** o da privati.

Emendamento

2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità al presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da **alcuna** autorità **pubblica** o da privati.

Emendamento 187

Proposta di regolamento Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione

I destinatari del servizio hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

Emendamento

I destinatari del servizio **e le altre parti che sono portatrici di un interesse legittimo e che soddisfano i pertinenti criteri di competenza e indipendenza da qualsiasi prestatore di servizi intermediari** hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario risiede o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. Se il reclamo rientra

fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore del servizio digitale che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Gli Stati membri istituiscono procedure immediate per le quali un ordine emesso da un tribunale o da un'autorità amministrativa competente in un altro Stato membro contro un prestatore di servizi intermediari i cui servizi sono utilizzati per diffondere contenuti illegali possano essere utilizzate come base per ordini amministrativi o giuridici nello Stato membro in questione contro simili prestatori di servizi intermediari i cui servizi siano utilizzati per diffondere gli stessi contenuti illegali. I coordinatori dei servizi digitali nazionali rendono pubbliche le decisioni adottate dalle autorità giuridiche o amministrative comunicate loro da altri coordinatori dei servizi digitali, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Laddove almeno tre coordinatori dei servizi digitali o il comitato individuino un modello comune di non conformità con ordini emessi ai sensi degli articoli 8 e 9 dallo stesso prestatore, possono richiedere alla Commissione di avviare un procedimento in vista della

possibile adozione di decisioni ai sensi degli articoli 58 e 59 del presente regolamento, indipendentemente dalle dimensioni della piattaforma. Tale richiesta contiene le informazioni elencate all'articolo 45, paragrafo 2, lettere a) e c), e tutte le informazioni pertinenti relative agli ordini adottati ai sensi degli articoli 8 o 9 e al mancato rispetto degli stessi.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali partecipano al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Emendamento

1. Il comitato è composto dai coordinatori dei servizi digitali, rappresentati da funzionari di alto livello. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali, ***in particolare i rappresentanti delle reti europee di regolamentazione delle autorità e/o degli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione,*** partecipano al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria

Emendamento

Se ha motivo di sospettare che una piattaforma online di dimensioni molto grandi abbia violato una di tali disposizioni, la Commissione, di propria iniziativa, o il comitato, di propria

iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione ***entro un periodo di tempo ragionevole***.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione ***possono comprendere***, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se nutre preoccupazioni quanto all'idoneità delle misure a far cessare o a porre rimedio alla violazione, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ***può chiedere*** alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di

iniziativa o su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di indagare sulla presunta violazione in modo che tale coordinatore dei servizi digitali possa adottare una simile decisione ***senza indebito ritardo***.

Emendamento

2. Nel comunicare la decisione di cui al paragrafo 1, primo comma, alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento chiede a quest'ultima di provvedere, entro un mese da tale decisione, ad elaborare e comunicare al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato un piano d'azione in cui precisi come intende far cessare o porre rimedio alla violazione. Le misure stabilite nel piano d'azione ***comprendono***, se del caso, l'adesione a un codice di condotta secondo quanto previsto all'articolo 35.

Emendamento

Se nutre preoccupazioni quanto all'idoneità delle misure a far cessare o a porre rimedio alla violazione, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ***chiede*** alla piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata di sottoporsi a un audit

sottoporsi a un audit indipendente supplementare che consenta di valutare l'efficacia di tali misure nel far cessare o porre rimedio alla violazione. In tal caso la piattaforma trasmette la relazione di audit al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato entro **quattro** mesi dalla decisione di cui al primo comma. Nel richiedere tale audit supplementare, il coordinatore dei servizi digitali può specificare una determinata organizzazione di audit, selezionata in base ai criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 2, che deve eseguire l'audit a spese della piattaforma interessata.

indipendente supplementare che consenta di valutare l'efficacia di tali misure nel far cessare o porre rimedio alla violazione. In tal caso la piattaforma trasmette la relazione di audit al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato entro **due** mesi dalla decisione di cui al primo comma. Nel richiedere tale audit supplementare, il coordinatore dei servizi digitali può specificare una determinata organizzazione di audit, selezionata in base ai criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 2, che deve eseguire l'audit a spese della piattaforma interessata.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e modifica della direttiva 2000/31/CE
Riferimenti	COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 8.2.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 8.2.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Sabine Verheyen 20.1.2021
Esame in commissione	13.7.2021
Approvazione	27.9.2021
Esito della votazione finale	+: 23 –: 2 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Asim Ademov, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Chiara Gemma, Alexis Georgoulis, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matic, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marcel Kolaja, Elżbieta Kruk
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Evelyne Gebhardt

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
ECR	Elżbieta Kruk, Dace Melbārde, Andrey Slabakov
NI	Chiara Gemma
PPE	Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis, Milan Zver
Renew	Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Monica Semedo
S&D	Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Massimiliano Smeriglio
The Left	Alexis Georgoulis

2	-
Verts/ALE	Romeo Franz, Marcel Kolaja

4	0
ID	Gilbert Collard, Gianantonio Da Re
Renew	Irena Joveva
Verts/ALE	Niklas Nienaaß

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti